



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 120 del 04-10-13

ORIGINALE

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 23 DEL DLGS 165/2001 - ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5      Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta n. 135 del 03/10/2013, predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente ad oggetto: "Riconoscere le eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 comma 23 del DLgs 165/2001 – Anno 2013";

Visto l'art. 16 della legge n. 183/2011 "Legge di stabilità per l'anno 2011" che, riscrivendo il contenuto dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, ha posto come condizione preliminare all'effettuazione di assunzioni di personale o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, la riconoscenza delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'ente;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo prima modificato dal comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge n. 183/2011 (vedi, anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 16 e il comma 12 dell'art. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95) del seguente tenore letterale "33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva. (Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998) -

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di riconoscenza annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla riconoscenza annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad

*altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*

*7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*

*8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ";*

Preso atto che è stata effettuata dai Responsabili di Settore, ciascuno per la propria struttura, la cognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Ritenuta inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'ente, tenuto conto anche che questa Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni o forme differenti di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione e ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) sono stati improntati al raggiungimento della massima economicità;

Atteso che:

- il predetto art. 33 del D. lgs. n. 165/2001 (testo unico in materia di pubblico impiego) disciplina anche le situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla «situazione finanziaria»;
- la verifica va effettuata ogni anno con l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale;
- le amministrazioni sono obbligate a procedere annualmente a questa cognizione, senza peraltro dimenticare che il Dlgs 165/2001 con l'individuare le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;
- in base all'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego, l'amministrazione che non provvede alla cognizione annuale dei posti in eccedenza o in soprannumero non può procedere ad assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'articolo 33 prevede che il divieto si estende ai rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Considerato che la legge di stabilità ha inteso rendere più fluido e veloce il procedimento per dichiarare l'esubero dei dipendenti pubblici **rafforzando** l'obbligo delle p.a. di verificare l'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte e obbligando i lavoratori interessati ad accettare anche trasferimenti verso altre amministrazioni per scongiurare l'eventuale licenziamento;

Considerato altresì che si tratta del rafforzamento di misure già esistenti nel testo previgente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 rispetto al quale il nuovo testo disposto dalla legge di stabilità rileva tre differenze:

1. in primo luogo, la novella normativa impone alle amministrazioni l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per rilevare se emergano casi di lavoratori in eccedenza rispetto ai fabbisogni. Per effetto della riforma, qualora le amministrazioni non rispettassero l'obbligo di effettuare la rilevazione andrebbero incontro a una rilevante sanzione, ossia il divieto assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, la cui violazione a sua volta implica la nullità assoluta dei contratti di lavoro eventualmente stipulati. A tale sanzione si aggiunge, poi, la responsabilità dei dirigenti che non attivino le procedure per la mobilità o la messa in disponibilità del personale in esubero, o, ancora, effettuino le assunzioni nulle;
2. una seconda differenza riguarda il procedimento da seguire. Il nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 comprime estremamente le relazioni sindacali, limitandole a una mera informazione. Il testo precedente, invece, richiedeva una vera e propria concertazione, nel caso di esuberi relativi ad almeno 10 dipendenti. L'iter novellato si deve concludere entro 90 giorni, nel corso dei quali l'amministrazione deve verificare la possibilità di ricollocare i dipendenti in esubero all'interno delle sue strutture, anche modificando il contratto di lavoro, prevedendo forme flessibili di impegno orario;
3. ultima rilevante differenza è la decisa spinta all'utilizzo della mobilità, intesa come trasferimento di un dipendente da un ente all'altro, ai sensi dell'articolo 30 del dlgs 165/2001. Per effetto della legge di stabilità la mobilità «volontaria», nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, «obbligatoria». Infatti, l'amministrazione precedente, deve accettare che il dipendente in eccedenza possa essere utilmente ricollocato presso un'altra amministrazione, appunto mediante la mobilità. In questo caso, può stipulare un accordo con l'altra amministrazione, per definire le modalità e i tempi del trasferimento. Se l'amministrazione che abbia accertato la condizione di esubero abbia stipulato con un'altra amministrazione un accordo per disciplinare la mobilità e i dipendenti eccedenti non accettino il trasferimento loro proposto, per detti dipendenti scatta la messa «in disponibilità». Si tratta, cioè, di quella condizione che apre le porte ad un potenziale licenziamento, nella quale il dipendente non presta alcuna attività lavorativa e percepisce, a titolo di indennità e non di retribuzione, una somma pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, escluso qualsiasi altro onere retributivo, per un periodo non superiore ai 24 mesi.
4. La collocazione in disponibilità deriva, comunque, dall'impossibilità di ricollocare utilmente i lavoratori in mobilità sia presso l'ente che dichiara l'eccedenza, sia verso altre amministrazioni;

Dato atto che si tratta di misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro e che pertanto l'iter finalizzato agli esuberi, alla luce del dlgs 150/2009, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sicché per le organizzazioni sindacali resta solo l'informazione preventiva;

Richiesti preventivamente il:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 21/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 135 del 03/10/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Maria Angela Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 135 del 03/10/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Maria Angela Casula

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

**all'unanimità**

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che, dopo aver proceduto alla ricognizione annuale del personale, ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo e dell'art. 33 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ( testo unico in materia di pubblico impiego) nel testo come emendato e sostituito dall'art. 16 della c.d. "Legge stabilità" n. 183 del 12 novembre 2011, *non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale*, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del comune per i motivi tutti diffusamente, analiticamente e dettagliatamente esposti in premessa e che qui s'intendono richiamati;

2. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

3. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Dlgs 33/2013;
4. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **08/10/2013** al **22/10/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

---